

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Patrizia CORONA	Presidente f.f.
- Avv. Enrico ANGELINI	Segretario f.f.
- Avv. Leonardo ARNAU	Componente
- Avv. Giovanni BERTI ARNOALDI VELI	Componente
- Avv. Paola CARELLO	Componente
- Avv. Francesco DE BENEDITTIS	Componente
- Avv. [01] GAGLIANO	Componente
- Avv. Mario NAPOLI	Componente
- Avv. Alessandro PATELLI	Componente
- Avv. Francesco PIZZUTO	Componente
- Avv. Lucia SECCHI TARUGI	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Fulvio Baldi ha emesso la seguente

SENTENZA

Sul ricorso presentato dall'avv. [RICORRENTE] (C.F. [OMISSIS]), nato a [OMISSIS] il [OMISSIS], iscritto presso il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Isernia, rappresentato e difeso dall'avv. [OMISSIS] del Foro di Campobasso ed elettivamente domiciliato in [OMISSIS], avverso la decisione emessa in data 9.9.2022, depositata il 8.11.2022 e notificata in data 8.11.2022 con cui il Consiglio Distrettuale di Disciplina presso la Corte d'Appello di Campobasso gli infliggeva la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per 1 anno e 8 mesi.

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE] è comparso;

è presente il suo difensore avv. [OMISSIS];

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Isernia, regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. Mario Napoli svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale ha concluso ritenuto fondato il decimo motivo di ricorso perché la recidiva fa riferimento a procedimenti non ancora conclusi con provvedimento definitivo,

conclude per il parziale accoglimento del ricorso con riferimento al motivo n. 10, rigettati gli altri, con conseguente riduzione della sanzione.

Inteso il difensore del ricorrente, il quale richiama i provvedimenti depositati in atti, si riporta ai motivi di ricorso, evidenzia che l'ordinanza emessa e depositata in atti contiene degli errori, non tenendo conto che nella attività professionale svolta nel 2016 prima della transazione le parti avevano sottoscritto contratto di opera professionale, col quale riconoscevano dei compensi professionali, che sono quindi dovuti; ribadisce che non vi è stata alcuna sconfessione sulla quantificazione analitica dei compensi; ribadisce che l' Avv [RICORRENTE] non ha svolto attività professionale dopo essere stato sospeso; chiede l'accoglimento del ricorso accolto in tutte le conclusioni ivi formulate e, con l'autorizzazione del Presidente, produce ricorso per procedimento sommario contenente l'elenco analitico delle attività svolte dall'Avv. [RICORRENTE].

FATTO

Nella seduta del 6.12.2021 il CDD di Campobasso deliberava l'apertura del procedimento disciplinare nei confronti dell'attuale ricorrente avv. [RICORRENTE] con il seguente capo di incolpazione:

"1) Per aver violato gli artt. 9 e 29 n. 4 ncdf, in quanto, in qualità di difensore nel procedimento penale n. [OMISSIS]/2001 Tribunale di Isernia, nel procedimento civile n. [OMISSIS]/2016 Tribunale di Isernia, e nel procedimento di negoziazione assistita, di [AAA] [01], soggetto leso nel sinistro, di [AAA] [02] e [BBB], genitori di [01], e di [AAA] [03], fratello di [01], procedimenti sotesi ad ottenere il risarcimento dei danni a ciascuno spettante nei confronti di Unipolsai Assicurazioni, e definiti in data 22.10.2018 con la sottoscrizione di atto di quietanza che riconosceva a [AAA] [01] la somma di € 1.250.000,00 (a detrarre l'acconto ricevuto di € 300.000,00); a [AAA] [02] la somma di € 105.000,00; a [BBB] la somma di € 105.000,00; a [AAA] [03] la somma di euro 40.000,00, oltre alla somma di € 93.000,00 oltre accessori al difensore avv. [RICORRENTE]; richiedeva ai suddetti suoi assistiti, come sopra indicati, a titolo di compenso la ulteriore somma di € 274,587,12, somma manifestamente sproporzionata e comunque eccessiva rispetto a fronte dell'attività svolta, peraltro compensata dalla UNIPOLSAI con la corresponsione di € 93.000,00. Tenuto conto della tariffa professionale di cui al D.M. 55/2014 e dei valori massimi considerati ed alla luce della valutazione comparativa tra l'attività svolta, quanto richiesto e quanto dovuto, l'incolpato avrebbe potuto richiedere a tutti i suoi assistiti, la complessiva somma di € 129.723,06 e quindi, detratta la somma di 93.000,00 corrisposta dalla UnipolSai, la ulteriore somma di € 36.723,06, in luogo di quella ulteriormente richiesta. ammontante ad 274.587,12, serbando così una condotta lesiva del dovere di correttezza e probità, a nulla rilevando il contratto per prestazione di opera sottoscritto dal [AAA] [01] in data 23.06.2018 (a distanza

di due anni dall'introduzione della controversia civile), che pur può (essere) oggetto di esame e valutazione comparativa di fini disciplinari; in Isernia in data 07 settembre 2020, data del deposito del ricorso ex art. 702-bis cpc e 31.10.2020, data del deposito del parere di congruità presso il COA di Isernia;

2) per aver violato l'art. 11 n. 2 ncdf, in quanto sottoscrivendo l'atto di quietanza in data 22.10.2018, con la corresponsione della somma di € 93.000,00 oltre accessori da parte dell'UnipolSai a titolo di onorario, accettava la stessa in riferimento "alla intera opera professionale prestata per il leso e i suoi familiari" (si veda atto di quietanza sottoscritto); viceversa richiedendo la ulteriore somma di € 274.587,12, violava il rapporto di fiducia che deve esistere con la parte assistita"; in Isernia in data 07 settembre 2020, data del deposito del ricorso ex art. 702-bis c.p.c. e 31.10.2020, data del deposito del parere di congruità presso il COA di Isernia;

3) per aver violato l'art. 36 n. 1 ncdf, in quanto, nonostante il provvedimento di sospensione dalla attività professionale che lo aveva attinta per il periodo dal 4.10.2018 al 4.12.2019, esercitava la stessa, sottoscrivendo la quietanza di cui sopra in data 18.10.2018, rendendosi parte diligente per consentire ai clienti la riscossione della somma corrisposta dalla assicurazione ed infine emettendo fattura il 25.10.2018; condotta tenuta dal 22.10.2018 al 25.10.2018, si è ritualmente conclusa".

Il procedimento traeva origine dalla segnalazione inoltrata al Consiglio Dell'Ordine degli Avvocati di Isernia dall'avv. [CCC] del Foro di Campobasso, nell'interesse del signor [01] [AAA] che, con nota di osservazioni del 9.12.2020 resa nell'ambito del procedimento di opinamento di parcella attivato dall'avv. [RICORRENTE], segnalava che quest'ultimo, dopo aver difeso l'esponente nonché i genitori di quest'ultimo, i signori [02] [AAA] e [BBB] ed il fratello [03] [AAA] nell'ambito di un procedimento civile volto all'ottenimento del risarcimento del danno da lui subito a seguito di un incidente stradale, raggiungeva nell'interesse di tutti gli assistiti un accordo transattivo con la compagnia Assicurativa UnipolSai. Tale accordo prevedeva la definizione di tutte le posizioni risarcitorie nonché le competenze dell'avv. [RICORRENTE] per complessivi euro 103.000,00 (di cui euro 10.000 a favore del codifensore avv. [DDD]) con conseguente abbandono del giudizio. Il signor [01] [AAA] rappresentava che la quietanza prevedeva che gli onorari legali riconosciuti e corrisposti al medesimo erano riferiti all'intera opera prestata per il leso ed i suoi familiari dall'odierno incolpato e dall'avv. [DDD]. Il signor [AAA], pertanto, riteneva che null'altro fosse dovuto al difensore qui ricorrente. L'esponente rappresentava che l'avv. [RICORRENTE] avrebbe successivamente proposto separate azioni giudiziali nei confronti della sig.ra [BBB] e del sig. [03] [AAA] per ottenere ulteriori compensi, oltre a quelli già liquidati da UnipolSai Assicurazioni a suo favore, in violazione dei principio di buona fede e correttezza e avendo

indotto in errore gli assistiti (i quali sarebbero stati certi di aver definitivamente saldato gli onorari dovuti all'incolpato sulla base di quietanza dal medesimo rilasciata il 22 ottobre 2018). L'esponente riferiva di non aver mai sottoscritto alcun contratto di prestazione professionale con l'avv. [RICORRENTE] in cui fossero stati concordati i compensi in favore dello stesso, disconoscendo il documento da questi allegato all'istanza di opinamento di parcella.

Oltre alla richiesta di onorari manifestamente sproporzionati ai clienti, l'avv. [RICORRENTE] avrebbe inoltre svolto attività professionali in pendenza di un provvedimento disciplinare di sospensione (provvedimento con decorrenza dal 4.10.2018 al 4.12.2019).

A seguito della comunicazione di apertura del procedimento disciplinare, in data 14.4.2021 il ricorrente inviava al Consigliere Istruttore una memoria difensiva, nella quale venivano specificati i procedimenti giudiziari patrocinati, le attività svolte, gli elementi caratterizzanti le controversie e i criteri seguiti per la determinazione degli onorari richiesti ai clienti.

Con particolare riferimento all'attività svolta nel periodo in cui risultava sospeso dall'esercizio della professione forense chiariva di essersi limitato a raccogliere i documenti delle parti, i codici Iban dei loro conti e successivamente consegnarli alla compagnia assicuratrice.

La Sezione disciplinare designata, in accoglimento della richiesta del Consigliere istruttore nominato, in data 6.12.2021 deliberava l'approvazione del capo di incolpazione come sopra trascritto, provvedimento ritualmente comunicato all'incolpato in data 17.12.2021 con fissazione di udienza al 24.1.2022 per sentire l'incolpato. In tale sede l'avv. [RICORRENTE] si riportava alla memoria difensiva già trasmessa chiedendo un termine per depositare una ulteriore memoria per poter spiegare la quantificazione delle somme richieste per l'attività svolta. Con memoria del 28.2.2022 corredata da una serie di allegati, l'avv. [RICORRENTE] contestava i fatti addebitatigli respingendo qualsivoglia responsabilità per violazione delle norme deontologiche richiamate nei capi di incolpazione e riproponendo argomentazioni analoghe a quelle già indicate nella memoria dell'aprile 2021.

Il CDD nella seduta del 24.6.2022, confermava i capi d'incolpazione approvati con delibera del 6.12.2021, e in data 11.7.2022 disponeva la citazione a giudizio dell'incolpato all'udienza dibattimentale del 9.9.2022 regolarmente notificata all'incolpato in data 14.7.2022.

In data 2.9.2022, l'avv. [RICORRENTE] chiedeva alla segreteria della CDD di avere copia di tutti gli allegati all'atto di citazione in giudizio; con pec in pari data, il Presidente del CDD, e successivo relatore della decisione impugnata, riscontrava la richiesta dell'incolpato come segue: *“In riscontro alla Sua pec ricevuta in data 02 settembre u.s. relativa al procedimento indicato in oggetto, si precisa che alla data del 24 febbraio 2022 Lei era in possesso di tutta la documentazione contenuta nel fascicolo iscritto a Suo carico in quanto Le è stata interamente inviata a mezzo di due pec. In ogni caso, nonostante quanto sopra indicato, la*

Segreteria in data 24 febbraio u.s. (dietro Sua precedente richiesta) ha provveduto a reinviarLe (inviare di nuovo) la documentazione che aveva chiesto. Successivamente gli ulteriori allegati di cui all'atto di citazione a giudizio (allegati al fascicolo del dibattimento) sono quelli da Lei stesso prodotti unitamente alla memoria datata 28 febbraio u.s. e, quindi, ovviamente in Suo possesso. Dall'ultima data indicata (28 febbraio 2022) non v'è altra documentazione o allegato inserito nel fascicolo, per cui ovviamente rimane assolutamente superfluo e inutile provvede in merito alla Sua ultima richiesta avanzata in data 02 settembre u.s, tenuto conto che Ella, piace ripeterlo, è in possesso di tutta la documentazione (ivi compresi gli allegati) versati nel fascicolo disciplinare”.

All'udienza del 9.9.2022, assente il PM ritualmente convocato, il difensore dell'incolpato illustrava la vicenda chiarendo le norme sottese al caso di specie. L'avv. [RICORRENTE] si riportava alla sua memoria del 28.2.2022. Il CDD dichiarava chiusa l'istruttoria e invitava il difensore alla discussione e conclusione. Il difensore dell'incolpato esponeva le sue difese illustrando la normativa di cui al DM 55/2014 e concludeva per il proscioglimento dell'avv. [RICORRENTE]

All'esito della riunione in camera di consiglio, il CDD riteneva l'incolpato responsabile degli illeciti di cui ai capi di incolpazione e comminava all'avv. [RICORRENTE] la sanzione disciplinare della sospensione dalla professione forense per anni 1 e 8 mesi, tenuto conto del comportamento complessivo dell'incolpato e della recidiva e della gravità della violazione richiamando le sue precedenti decisioni n. 7/16, 8/16 e 3/21.

Avverso detta decisione, l'Avv. [RICORRENTE] ha proposto ricorso chiedendo, in via preliminare, dichiararsi la nullità della decisione del CDD per violazione del diritto di difesa, non avendo potuto prendere visione di un documento ritenuto essenziale (nella fattispecie la relazione finale dell'istruttore del maggio 2022), nel merito mandare assolto il ricorrente ritenendo non sussistenti le condotte contestate nei singoli capi di incolpazione.

L'Avv. [RICORRENTE] a sostegno della proposta impugnazione rassegna ben undici motivi di impugnazione che sono preceduti da tre paragrafi in cui il ricorrente ricostruisce la fase di istruttoria preliminare e il procedimento dinanzi al CDD (I) ; descrive e ricostruisce la vicenda processuale seguita per conto dei clienti, fino alla transazione intervenuta e alla successiva richiesta degli onorari (II); fornisce il dettaglio della richiesta di compenso con giustificazione delle singole voci e dell'importo complessivo (III).

Quanto ai motivi di impugnazione il ricorrente solleva le seguenti censure alla decisione impugnata:

Con il primo motivo “Questione preliminare”, come detto, il ricorrente lamenta la violazione del diritto di difesa da cui deriverebbe la nullità del procedimento disciplinare e della decisione, a causa del mancato riscontro da parte del CDD alla sua richiesta di avere

copia di tutti gli allegati alla citazione in giudizio. Tale richiesta sarebbe stata immotivatamente respinta dal presidente del Collegio, sul presupposto che i documenti in questione sarebbero già stati trasmessi all'incolpato con precedenti pec del 24 e del 28 febbraio e ne deriverebbe secondo il ricorrente una palese violazione del diritto di difesa per non aver potuto prendere visione della "relazione conclusiva del Consigliere istruttore del 20.5.2022", ancorché debitamente richiesta al CDD.

I successivi motivi riguardano il merito della vicenda e sono tutti riconducibili, sotto diversi profili, a dimostrare la correttezza dei compensi richiesti ai clienti in applicazione dei criteri e dei principi che andrebbero applicati ai fini della determinazione dei compensi degli avvocati. In particolare:

Con il secondo motivo il ricorrente censura la decisione del CDD per aver omesso di considerare che – secondo quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del d.m. 55/2014 e dalla giurisprudenza – la misura delle competenze professionali dovute all'avvocato dal cliente prescinda dalle statuizioni contenute nella sentenza di condanna alle spese.

Il ricorrente afferma che la determinazione degli onorari nei confronti del cliente soggiace a criteri legali diversi da quelli applicabili nei confronti del soccombente nell'ambito di un giudizio e ciò in considerazione della distinzione tra il rapporto processuale nella causa patrocinata dal difensore ed il diverso rapporto contrattuale interno corrente tra avvocato e cliente ex art. 2232 c.c. che comporterebbe criteri liquidativi diversi. Sotto questo profilo il ricorrente sottolinea, in particolare, come la statuizione del giudice sulle spese di lite non precluderebbe all'avvocato di richiedere maggiori compensi all'assistito, tenuto conto "*dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti*". Tale ricostruzione troverebbe espressa conferma nei criteri sanciti dal DM n. 55/2014 (artt. 4 e 5), nonché nei principi reiteratamente affermati dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alla pattuizione dei compensi tra avvocato e parte assistiva (il ricorrente richiama al riguardo tra le altre, Cass. n. 25992/2018).

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta che il CDD avrebbe omesso di considerare che la liquidazione del compenso dell'avvocato deve basarsi sul valore originario della domanda, a prescindere dalle successive statuizioni del giudice o dall'esito della transazione. A supporto di tale tesi la difesa dell'avv. [RICORRENTE] richiama una serie di pronunce della Suprema Corte secondo cui l'eventuale conseguimento di un risarcimento inferiore rispetto a quello richiesto (come avvenuto, nel caso di specie, per effetto della transazione intercorsa tra le parti assistite e la compagnia assicuratrice) non avrebbe alcun riflesso sull'ammontare del compenso dovuto al difensore per l'incarico assunto. Su tale base il CDD avrebbe dovuto concludere nel senso del valore non eccessivo né sproporzionato del compenso richiesto dal ricorrente ai clienti in aggiunta a quanto già corrisposto dalla UnipolSai assicurazioni.

Con il quarto motivo l'avv. [RICORRENTE] censura la decisione impugnata per non aver considerato ai fini della determinazione del valore della controversia (necessaria per la corretta determinazione dei compensi dell'avvocato) anche la domanda riconvenzionale delle controparti in quanto determinante un ampliamento dell'oggetto della lite e delle attività difensive. A sostegno di tale tesi il ricorrente richiama alcune pronunce della Suprema Corte e precisa che nel caso di specie la UnipolSai assicurazioni, nell'ambito del procedimento patrocinato dall'avv. [RICORRENTE], aveva proposto nei confronti del cliente ([01] [AAA]) una domanda riconvenzionale del valore di € 455.000, a titolo di indennizzo dovuto a favore del terzo trasportato e dei suoi congiunti. Il CDD avrebbe errato, dunque, per non aver considerato, nella valutazione della congruità o meno del compenso richiesto dal ricorrente ai clienti, anche il valore delle domande riconvenzionali.

Con il quinto motivo l'avv. [RICORRENTE] svolge una serie di argomentazioni a sostegno del suo diritto di raddoppiare i compensi dovutigli dal sig. [01] [AAA] in considerazione delle questioni giuridiche e fattuali particolarmente complesse affrontate per svolgere l'attività resa in favore del cliente. Il ricorrente sostiene che l'ammontare del compenso richiesto sarebbe del tutto giustificato dalla complessità delle questioni giuridiche affrontate nonché dal pregio e dai risultati dell'attività professionale svolta.

Quanto al sesto e al settimo motivo gli stessi sono strettamente connessi. Con il sesto motivo l'incolpato evidenzia come, accanto alla domanda proposta nell'interesse del sig. [01] [AAA], l'avv. [RICORRENTE] abbia svolto attività difensiva anche a favore dei suoi congiunti (padre, madre e fratello), predisponendo atti di intervento volontario nel processo incardinato dall'attore [01] [AAA]. Data l'autonomia tra le varie posizioni degli assistiti, sarebbe stato del tutto legittimo prevedere onorari distinti per ogni singola posizione processuale. In sostanza il ricorrente con tal motivo afferma che gli onorari spettanti al difensore dovrebbero essere calcolati per ogni posizione processuale in modo autonomo e distinto.

Il settimo motivo è diretta conseguenza del sesto in quanto dalla autonomia delle posizioni processuali dei diversi clienti patrocinati discenderebbe la legittimità dell'autonoma determinazione del compenso in relazione alle diverse posizioni processuali degli assistiti nell'ambito di un unico procedimento. Nel caso di specie, secondo il ricorrente, era da escludere un rapporto contrattuale d'opera professionale unitario nei confronti delle diverse parti difese (da un lato [01] [AAA], il danneggiato diretto, e dall'altro lato i familiari). Tale tesi difensiva sarebbe conforme ai principi sanciti da una pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte (la n. 4090/2017) in tema di frazionamento processuale di distinti crediti; frazionamento che non sarebbe in alcun modo vietato ove sussista un interesse in tal senso

in capo al creditore agente. Secondo il ricorrente il CDD non avrebbe tenuto conto di tali principi.

Con l'ottavo motivo il ricorrente evidenzia, in ogni caso, che il CDD non avrebbe fatto corretta osservanza dei principi in tema di libera determinazione del compenso tra avvocato e parte assistita, trascurando di considerare che, nel caso specifico, l'onorario richiesto dall'incolpato agli assistiti sarebbe stato oggetto di pattuizione contrattuale in forma scritta; alla luce di quanto sopra, sarebbe stato senz'altro possibile, nella fattispecie in questione, derogare ai parametri ministeriali di cui al DM n. 55/2014.

Con il nono motivo l'avv. [RICORRENTE] lamenta ancora che il CDD avrebbe errato in quanto la liquidazione del compenso al legale da parte della compagnia assicuratrice non avrebbe efficacia vincolante per l'avvocato, che resterebbe in ogni caso libero di pattuire con il cliente il compenso ad esso spettante per il rapporto d'opera professionale con lo stesso intercorrente. A sostegno di tale difesa, l'avv. [RICORRENTE] richiama una decisione della Suprema Corte di Cassazione (n. 11859/2021) a mente della quale la liquidazione del compenso disposta dalla compagnia assicurativa sarebbe priva di efficacia esterna rispetto al rapporto d'opera professionale. Il ricorrente lamenta, inoltre, la contraddittorietà del capo di incolpazione laddove, da un lato, viene affermato che l'incolpato era stato integralmente pagato dalla compagnia assicurativa, mentre, dall'altro lato, afferma che l'avv. [RICORRENTE] avrebbe potuto richiedere ulteriori 36.723,06 euro ai clienti. Di contro se era stato già pagato, allora non avrebbe potuto chiedere più nulla.

Con il decimo motivo l'avv. [RICORRENTE] contesta i criteri applicati per la determinazione della sanzione comminata e la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della recidiva nei suoi confronti, sostenendo che, nel caso di specie, non sussisterebbe alcuna decisione disciplinare definitiva tale da poter giustificare un aggravio sanzionatorio come quello disposto da parte del CDD nei suoi confronti.

Con l'undicesimo motivo il ricorrente contesta all'addebito di aver esercitato l'attività professionale in costanza di sospensione, affermando di non aver violato alcuna norma dal momento che si sarebbe limitato a svolgere un'attività stragiudiziale consentita. A supporto di tale difesa richiama la definizione delle attività esclusive dell'avvocato di cui all'art. 2 comma 5 della l. 247/2012 e una pronuncia della Suprema Corte secondo cui non commetterebbe il reato di abuso della professione di avvocato il soggetto che rediga una consulenza, in quanto la consulenza non rientra tra gli atti tipici per cui occorre una speciale abilitazione, trattandosi di attività libera, solo strumentalmente connessa con la professione forense.

Il CNF ricevuto il ricorso fissava udienza al 9.7.2024. Il difensore dell'avv. [RICORRENTE] con memoria dell'8.7.2024 chiedeva il rinvio di tale seduta, dando atto della pendenza avanti

al Tribunale di Isernia di due procedimenti riuniti (cause r.g. 518/2020 e 714/2020 – in realtà i procedimenti riuniti sono 4: vi sono anche le cause r.g. 715/2020 e 240/2022) tra l'avv. [RICORRENTE] ed i sig.ri [02] [AAA] e [BBB] relativi al pagamento degli onorari professionali richiesti dall'odierno ricorrente, con udienza fissata al 24.10.2024. La difesa dell'avv. [RICORRENTE] motivava il richiesto rinvio ritenendo la decisione delle cause riunite avanti al Tribunale di Isernia collegata e preliminare rispetto all'oggetto del procedimento disciplinare, riguardando il riconoscimento e la liquidazione dei compensi richiesti dall'avv. [RICORRENTE] al sig. [01] [AAA] e ai suoi familiari in aggiunta a quelli già corrisposti dalla compagnia assicurativa in esecuzione dell'accordo transattivo del 22.10.2018.

Il CNF in accoglimento di tale istanza rinviava, quindi, la seduta al 19.2.2025.

Con istanza del 14.2.2025 il difensore del ricorrente chiedeva un ulteriore rinvio dell'udienza del 19.2.2025 riferendo che i procedimenti pendenti avanti al Tribunale di Isernia relativi ai compensi dell'avv. [RICORRENTE] tenuti a decisione all'esito dell'udienza del 24.10.2024 non erano ancora stati decisi.

All'udienza fissata per il ricorrente compariva l'avvocato difensore che chiedeva un rinvio ribadendo che il Tribunale di Isernia non aveva ancora deciso il giudizio r.g. 518/2020 (nei confronti di [02] [AAA]) riunito alle cause r.g. 714/2020 (nei confronti di [01] [AAA]), r.g. [OMISSIS]/2020 (nei confronti di [BBB]) e r.g. 240/2022 (nei confronti di [01] [AAA]) e vertenti, come detto, sulle richieste dei compensi dell'avv. [RICORRENTE] per l'attività da questi svolta in favore di Antoni [AAA] e dei suoi familiari in aggiunta ai compensi liquidati e corrisposti al medesimo avvocato in sede transattiva.

In accoglimento di tale istanza il CNF rinviava l'udienza al 9.4.2025.

In tale udienza si dava atto della produzione, da parte della difesa dell'incolpato, dell'ordinanza del Tribunale di Isernia del 24 ottobre 2024 nonché del ricorso per procedimento sommario contenente l'elenco analitico delle attività svolte dall'avv.to [RICORRENTE]. La difesa inoltre evidenziava alcuni errori contenuti nella prodotta ordinanza del Tribunale di Isernia.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso merita parziale accoglimento.

Non possono trovare accoglimento in quanto non fondate le doglianze svolte dall'avv. [RICORRENTE] con il primo motivo riferite alla asserita nullità del procedimento per violazione del diritto di difesa.

Dall'esame degli atti risulta che la richiesta del 2.9.2022 dell'avv. [RICORRENTE] al CDD affinché gli venisse trasmessa, via pec, copia di tutti gli allegati del procedimento n. 3/2021, veniva riscontrata dal CDD nei giorni immediatamente successivi con la specificazione di

aver già trasmesso tutti gli allegati presenti nel fascicolo con pec del 24 e del 28 febbraio 2022.

Il fascicolo, inoltre, rimane a disposizione dell'incolpato, il quale non ha allegato in questa sede alcun dato volto a suffragare l'esistenza di un'impossibilità di accedervi. Nel caso di specie, inoltre, la mancata presa visione della relazione conclusiva del consigliere istruttore del 20.5.2022, lamentata dall'avv. [RICORRENTE], non pare imputabile al CDD atteso che, laddove il ricorrente avesse ritenuto non completa la documentazione trasmessagli già via pec avrebbe ben potuto contestare l'esistenza di atti successivi e in ogni modo provvedere ad accedere a tutti i documenti del fascicolo con modalità analogica "prendendone visione ed estraendone copia integrale". Al riguardo si osserva che "nell'ambito del procedimento disciplinare, l'accesso dell'incolpato alla relativa documentazione è regolato, in via esclusiva, dalle disposizioni contenute nella legge 247/2012 (L.P.) e nel Regolamento CNF n. 2 del 2014, non trovando applicazione la normativa di accesso agli atti amministrativi di cui agli artt. 25 l. 241/1990 e 13 D.p.r. n. 184/2006 in tema di accesso telematico agli atti (In tal senso Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 90 del 13 giugno 2022)

Al riguardo si rileva che per consolidato orientamento della giurisprudenza del Consiglio Nazionale Forense l'incolpato deve essere necessariamente posto in condizione di accedere ai documenti del fascicolo disciplinare, pena - in caso contrario - la violazione delle norme poste a presidio del diritto di difesa; ma al contempo è principio pacifico quello secondo cui l'impossibilità di accedere ai documenti del fascicolo non deve essere dipesa da colpa imputabile all'incolpato (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 191 del 13 maggio 2024).

In applicazione dei citati principi nel caso in esame non sembra essere stato violato il diritto di difesa dell'incolpato.

I motivi di impugnazione svolti dal ricorrente dal numero due al numero nove del ricorso riguardano tutti la contestazione degli illeciti oggetto dei capi di incolpazione 1 e 2, e sono volti a censurare, sotto diversi profili, la valutazione di merito condotta dal CDD nel ritenere violati dalle condotte poste in essere dall'avv. [RICORRENTE] e così gli artt. 9 e 29 n. 4 ncdf e l'art. 11 n. 2 del ncdf. L'avv. [RICORRENTE] con le diverse argomentazioni poste a fondamento dei motivi di impugnazione in esame afferma nella sostanza che, nel caso di specie, l'ammontare degli onorari richiesti ai clienti in aggiunta a quanto già corrisposto dall'assicurazione in sede transattiva stragiudiziale sarebbe giustificato tenuto conto (i) delle caratteristiche dell'attività svolta a favore dei clienti, (ii) della complessità della vicenda giuridica e fattuale, (iii) della rilevanza degli importi in discussione, (iv) del numero di parti coinvolte, (v) della stessa eterogeneità degli incarichi assunti e (vi) tenuto altresì conto del

fatto che l'onorario richiesto ai clienti sarebbe stato oggetto di pattuizione contrattuale in forma scritta.

Occorre, tuttavia, avere riferimento alla cronologia degli eventi in rilevanza, e precisamente a quella dei rapporti tra l'avv. [RICORRENTE] ed i suoi clienti, perché il giudizio di valutazione deontologica è solo parzialmente connesso con quello di fondatezza giuridica di una richiesta civilistica di compenso per la prestazione d'opera professionale resa.

Se si ha considerazione a tale cronologia è utile sottolineare come l'attività dell'avv. [RICORRENTE] si dipani a partire dal 2013 quando veniva inoltrata la prima richiesta di risarcimento dei danni per l'incidente stradale di cui il signor [01] [AAA] era stato vittima nella primavera del 2011; seguiva la fase penale che conduceva alla sentenza di patteggiamento del novembre del 2015 e, nel luglio del 2016, l'avvio del giudizio civile. Il contratto di prestazione d'opera più volte richiamato dal ricorrente, si colloca nel mese immediatamente precedente tale avvio di procedura (che vedeva nel suo corso l'intervento adesivo dell'avv.to [RICORRENTE] anche per i genitori e per il fratello) sino a giungere, due anni dopo (nel mese di ottobre 2018) alla transazione con Unipolsai: in tale accordo erano previsti € 103.000 a titolo di "spese di assistenza" con la precisazione che "Gli onorari legali liquidati sono riferiti all'intera opera professionale prestata per il caso ed i suoi famigliari dall'avv. [RICORRENTE] e [DDD] e da eventuali altri legali intervenuti". Tale atto di quietanza veniva sottoscritto anche dall'avv. [RICORRENTE] sia per l'autentica delle firme e per rinuncia alla solidarietà professionale sia per manlevare la Compagna "da richiesta provenienti da altri legali in ogni modo connessi all'evento".

Tale ricostruzione cronologica, peraltro pacifica, è confermata dal reclamante nel ricorso ex art.702 bis c.p.c. prodotta nel corso dell'udienza ultima dibattimentale: ebbene, da essa non pare dubitabile come i signori [AAA], nell'accettare l'offerta transattiva loro proposta dalla Compagnia assicurativa, abbiano tenuto conto della contemplata liquidazione delle spese legali per oltre 100 mila euro che necessariamente superava ogni precedente rapporto con gli avvocati che li avevano assistiti in ogni precedente fase.

Al riguardo occorre altresì evidenziare come "In tema di transazione stragiudiziale sul risarcimento del danno, integra illecito disciplinare il comportamento dell'avvocato che, in assenza di (specifico) accordo scritto sul compenso ex art. 2233 cod. civ., richieda al cliente un compenso ulteriore rispetto a quanto già percepito direttamente dalla Compagnia assicuratrice (cfr. Consiglio Nazionale Forense, 30 dicembre 2016, n. 386).

Ebbene nel caso in esame, come detto, l'asserito accordo scritto sulla determinazione dei compensi in verità non prevede alcuna reale e/o specifica quantificazione di detti compensi se non tramite un generico richiamo ai compensi previsti dal D.M. 55/2014, ed è superato da una lettura di buona fede dell'accordo transattivo sottoscritto tra la compagnia

assicuratrice, le parti e l'odierno ricorrente in data 22.10.2018; tale accordo prevedeva, giova ricordarlo, la corresponsione in favore dell'avv. [RICORRENTE] e dell'avv. [DDD] del compenso complessivo di euro 103.000,00 (di cui euro 93.000,00 oltre oneri veniva corrisposto all'avv. [RICORRENTE] ed euro 10.000,00 all'avv. [DDD]) per *“l'intera opera professionale prestata per il leso e i suoi familiari”*.

A parere di questo Collegio da tali circostanze deriva che a fronte dell'accordo transattivo così raggiunto, siglato anche dall'avv. [RICORRENTE], in virtù del quale gli stessi assistiti del ricorrente si sono determinati verosimilmente ad accettare l'offerta della compagnia assicuratrice posto che i compensi tutti spettanti al loro difensore venivano pagati dall'assicurazione medesima, il comportamento dell'avv. [RICORRENTE] che, nonostante detto accordo e in assenza di diverso accordo scritto con i sig.ri [AAA] e [BBB], ha richiesto ai suoi stessi assistiti dei compensi ulteriori rispetto a quanto concordato e quantificato in sede transattiva, rappresenta una violazione dei disposti degli artt. 9, 29 comma 4 e 11 comma 2 del ncdf.

In considerazione di quanto sopra osservato, si ritengono infondate le argomentazioni svolte dal ricorrente nell'ambito dei motivi di impugnazione da due a nove, tutte finalizzate a dimostrare la congruità dei compensi ulteriori richiesti che, al contrario, il ricorrente in virtù di quanto stabilito in sede transattiva, non avrebbe dovuto richiedere nel rispetto dei doveri di probità, dignità, decoro, lealtà e correttezza, oggi condensati nell'art. 9 ncdf.

Le osservazioni sopra svolte trovano altresì conferma (ma è considerazione financo ridondante, dal momento che il piano civilistico e quello deontologico sono in larga parte indipendenti) nella circostanza che anche nell'ambito del giudizio civile attivato dal ricorrente per vedersi riconoscere compensi ulteriori richiesti ai clienti (causa r.g. n. [OMISSIS]/2020 attivata nei confronti di [02] [AAA] cui sono stati riuniti i giudizi r.g. n. [OMISSIS]/2020 nei confronti di [03] [AAA], n. [OMISSIS]/2020 nei confronti di [BBB] e n. [OMISSIS]/2022 nei confronti di [01] [AAA]) il Tribunale di Isernia con ordinanza resa in data 24.10.2024, correttamente versata in atti dallo stesso ricorrente, ha rigettato le domande tutte dell'avv. [RICORRENTE]. Anche sul piano civilistico, il Tribunale ha ritenuto, infatti, che l'accordo transattivo del 22.10.2018 sottoscritto anche dall'avv. [RICORRENTE] abbia valore dirimente e, non essendo contestata la percezione dei compensi pattuiti in sede transattiva *“assume valenza preclusiva dell'esercizio da parte del legale di ogni ulteriore azione volta ad ottenere il pagamento dei compensi professionali maturati in conseguenza della attività difensiva svolta nell'ambito dei succitati giudizi in favore dei convenuti: il riferimento, nell'accordo transattivo, che la somma di euro 103.000 sarebbe stata erogata per la “intera opera professionale prestata per il leso ed i suoi familiari” manifesta in maniera inequivoca la volontà delle parti di imputare il pagamento al complesso delle attività*

professionali svolte dal legale e, nel contempo, la volontà abdicativa di quest'ultimo rispetto ad ogni ulteriore pretesa di carattere economico nei confronti dei propri clienti" (cfr. Tribunale Isernia ordinanza del 24.10.2024 in atti).

Per quanto le considerazioni sopra svolte abbiano carattere assorbente rispetto alle diverse censure sollevate dal ricorrente in ordine al giudizio di non congruità e sproporzione dei compensi dallo stesso richiesti in eccedenza rispetto a quanto già liquidato dalla assicurazione, si evidenzia che paiono in ogni caso corrette le considerazioni svolte dal CDD in motivazione in ordine alla sproporzione ed eccessività dei compensi richiesti dall'avv. [RICORRENTE] in aggiunta a quanto già corrisposto dall'assicurazione.

Per le ragioni tutte sopra esposte i motivi di impugnazioni svolti dal ricorrente da due a nove non possono trovare accoglimento, trattandosi di considerazioni inconferenti alla luce della decisiva lettura da attribuirsi alla transazione dell'ottobre 2018.

Quanto all'undicesimo motivo (lasciando da ultimo l'esame del decimo motivo relativo alla determinazione della sanzione) con cui il ricorrente censura la decisione per aver erroneamente riconosciuto la fondatezza dell'addebito oggetto del capo di incolpazione *sub* 3), l'avv. [RICORRENTE] sostiene di non aver in alcun modo svolto attività professionale riservata all'avvocato in pendenza della sanzione della sospensione, essendosi limitato a raccogliere *"i documenti delle parti, i codici Iban dei loro conti e successivamente consegnati alla compagnia assicuratrice, per il tramite del loro difensore"*. Il ricorrente ritiene che l'attività svolta, consistendo in incarichi di mera consulenza, non sarebbe stata inibita dal provvedimento di sospensione disposto in separati procedimenti dal CDD di Campobasso a suo carico.

Anche tale motivo non è fondato.

Al riguardo si osserva che per pacifica giurisprudenza domestica "Pone in essere un comportamento deontologicamente riprovevole, in quanto contrario alla disposizione specifica contenuta nell'art. 36 co. 1 cdf, l'avvocato che eserciti attività professionale in periodo di sospensione, amministrativa o disciplinare, a nulla rilevando in contrario l'asserita buona fede dell'incolpato (in motivazione, si specifica che, nella vicenda scrutinata, l'incolpato "ebbe a prestare attività di consulenza o comunque ebbe a curare l'attività extra giudiziale ai fini del ristoro dei danni ed ebbe a procurare o a procurarsi, accettandolo, l'incarico di occuparsi dei contenziosi civili in discorso nel periodo di sospensione)". (in tal senso Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 280 del 28 giugno 2024)

Invero, nel caso di specie, l'accordo transattivo è stato raggiunto nell'ambito di un procedimento di mediazione attivato dalla Assicurazione Unipol Sai nelle more della pendenza del giudizio civile risarcitorio, poi abbandonato. Nel partecipare in sede di mediazione alla discussione dell'accordo e nel siglare l'accordo transattivo in data

22.10.2018 nell'ambito del procedimento di mediazione stesso, è innegabile che l'avv. [RICORRENTE] abbia continuato a svolgere ancora quella attività difensionale che è riservata ad un avvocato, nonostante fosse stato sospeso dall'esercizio della professione forense con decorrenza dal 4.10.2018 e sino al 4.12.2019.

È di evidenza documentale che l'accordo transattivo e la quietanza di pagamento sono stati sottoscritti dai clienti e dall'avv. [RICORRENTE] stesso in data 22.10.2018 quando il ricorrente era sospeso dall'esercizio della professione forense. Dall'esame della quietanza risulta, altresì, che l'avv. [RICORRENTE] ha sottoscritto l'accordo anche per autentica della firma dei suoi clienti e per rinuncia alla solidarietà ex art. 13 L. 247/2012, manlevando anche l'assicurazione da eventuali richieste provenienti da altri legali, attività tutte riferibili a prestazione legale.

Per quanto riguarda, infine, il decimo motivo di impugnazione con cui il ricorrente censura la decisione in ordine alla determinazione della sanzione, sostenendo che, nel caso di specie, non sussisterebbe alcun precedente disciplinare definitivamente accertato tale da poter giustificare un aggravio sanzionatorio in applicazione dell'istituto della recidiva, si osserva che anche tale censura non è fondata.

In proposito si ricorda che per pacifico orientamento giurisprudenziale sia del Consiglio Nazionale Forense che della Suprema Corte di Cassazione *“in ossequio al principio enunciato dall'art. 21 ncdf (già art. 3 codice previgente), nei procedimenti disciplinari l'oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell'incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, che non potrà se non essere l'unica nell'ambito dello stesso procedimento, nonostante siano state molteplici le condotte lesive poste in essere. Tale sanzione, quindi, non è la somma di altrettante pene singole sui vari addebiti contestati, quanto invece il frutto della valutazione complessiva del soggetto interessato, tenendo conto: della gravità del fatto, del grado della colpa, della eventuale sussistenza del dolo e della sua intensità, del comportamento dell'incolpato, precedente e successivo al fatto, avuto riguardo alle circostanze, oggettive e soggettive, nel cui contesto è avvenuta la violazione (comma 3), del pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, della compromissione dell'immagine della professione forense, della vita professionale dell'incolpato, dei suoi precedenti disciplinari (comma 4).* (cfr. Cass. Civ. SS.UU. n. 17534 del 4.7.2018; nello stesso senso CNF, sentenza n. 168 dell'11.10.2022).

Il CDD ha fatto, quantomeno parzialmente, corretta applicazione dei principi sopra enunciati nel determinare la sanzione della sospensione comminata al ricorrente. Dalla decisione impugnata emerge come l'elemento della “recidiva” costituisca solo una delle varie circostanze considerate dal giudice disciplinare per la commisurazione della sanzione a

carico dell'avv. [RICORRENTE] considerato che quest'ultimo risultava peraltro essere stato certamente destinatario di precedenti provvedimenti disciplinari, come dimostra l'esecuzione del provvedimento di sospensione del 2018, tuttavia il valore attribuito ad essi appare soverchio, attesa la necessità prevalente di determinare la sanzione in base agli specifici illeciti singolarmente contestati, ragion per cui si ritiene equo ridurre la misura dell'irrogata sanzione in anni uno.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

Il Consiglio Nazionale Forense accoglie parzialmente il ricorso presentato dell'avv. [RICORRENTE] ed irroga allo stesso la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione forense per anni uno.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 9 aprile 2025;

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Enrico Angelini

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Patrizia Corona

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 29 agosto 2025.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Giovanna Ollà